



CITTÀ DI AVOLA
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.17 del 16/09/2022

L'anno 2022 in data 16 settembre alle ore 9:00, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2020 e composto in atto dal Dott. Salvatore Licciardi e dal Dott. Filippo Lipari e del nuovo componente Dott. Orazio Mario Di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17/06/2021, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Salvatore Licciardi, Via P. D'Asaro n.3 in Palermo.

Sono presenti:

Dott. Salvatore Licciardi	Presidente;
Dott. Filippo Lipari	Componente;
Dott. Orazio Mario Di Bartolo	Componente;

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 29/08/2022 avente ad oggetto ***“Approvazione PEF TARI per gli anni 2022/2025 e determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022”***;

IL COLLEGIO

Visto

-l'art. 239, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, al comma 1, lett.b), n.7, che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazioni dei tributi locali;

-l'art. 42, comma 2 del D.lgs.267/2000 che disciplina le competenze del Consiglio in merito alla istituzione e ordinamento dei tributi;

-il Regolamento TARI approvato con Delibera Consiliare n.24 in data 6/08/2021;

-la proposta di deliberazione del 29/08/2022 relativa all'approvazione del PEF per gli anni 2022/2025 e delle TARIFFE TARI per l'anno 2022 corredata dall'allegato “A” - Validazione del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022/2025 per la determinazione della TARI ai sensi della delibera ARERA n.363/2021 -, e dall'allegato “B” - Prospetto tariffe Tari anno 2022 -;

PREMESSO

-che l'art.27, comma 8 della Legge 448/2001, modificato dalla Legge n.296/06 dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di previsione dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;

-che il bilancio di previsione 2022/2024, alla data odierna, non è stato approvato dal Consiglio Comunale;

-che, in ultimo, il Decreto del 28 luglio 2022 del Ministro dell'Interno ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 agosto 2022;

-che l'art.1, comma 527, della Legge 27/12/2017 n.205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed ed aggiornamenti del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

-che con la delibera n.443 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di servizio di investimento di servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 527, della Legge 205/2017, al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

-che con la delibera n.238 del 23/06/2020 l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla precedente delibera n.443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

-che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine prefissato, la tariffe TARI 2022 in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-che la Società Consortile S.p.A. -S.R.R. A.T.O. di Siracusa è l'Ente territorialmente competente per le finalità di cui alla delibera n.443/2019 dell'ARERA per le valutazioni e validazioni del PEF grezzo dei Comuni Soci;

-che il comma n.639 e seguenti dell'art.1 della Legge 147/13 disciplinano la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta a tariffa per anno solare;

-che l'Ente, nella commisurazione della tariffa, deve assicurare la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di servizio di gestione dei rifiuti mediante la quota fissa delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fornito, mediante la quota variabile.

-che il PEF dell'Ente per l'anno 2022, trasmesso in data 20 luglio 2022 con nota n.380/2022, protocollo n.31164 e validato con determinazione n.19 del 20/7/2022 dalla Società Consortile S.p.A. -S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia, prevede un importo complessivo di € 6.097.455,00, al lordo delle detrazioni di tariffe, di cui parte variabile di € 3.890.240,00 e parte fissa di € 2.207.215,00;

RISCONTRATO CHE

-l'Ente deve determinare le tariffe TARI 2022 relative alle utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei criteri legati alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dell'articolazione delle tariffe utenza non domestica in relazione alla potenzialità di produzione dei servizi;

-le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo modello tariffario previsto dalla delibera ARERA n.443/19 come integrato dalla delibera ARERA n.238/2020 determinano l'ammontare complessivo del costo di servizio di gestione dei rifiuti per i seguenti anni:

a) **per l'anno 2022** l'ammontare del costo dei servizi è previsto per € 6.097.455,00 di cui € 3.890.240,00 pari alla componente variabile ed € 2.207.215,00 pari alla componente fissa;

b) **per l'anno 2023** l'ammontare del costo dei servizi è previsto per € 6.195.014,00 di cui € 3.858.685,00 pari alla componente variabile ed € 2.336.329,00 pari alla componente fissa;

c) **per l'anno 2024** l'ammontare del costo dei servizi è previsto per € 6.274.213,00 di cui € 3.904.411,00 pari alla componente variabile, € 2.369.802,00 pari alla componente fissa;

d) **per l'anno 2025** l'ammontare del costo dei servizi è previsto per € 6.280.584,00 di cui € 3.904.411,00 pari alla componente variabile, € 2.376.153,00 pari alla componente fissa;

DARE ATTO

-che ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata per la delibera del bilancio di previsione e, anche, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine già accennato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

-che in mancanza di approvazione entro il termine previsto dell'approvazione del bilancio di previsione si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

-che la delibera che approva le tariffe dei tributi deve essere inviata al Ministero delle Economie e Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15 D.L.201/2011;

-che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti, nonché il regolamento acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31/01/2022, con invio al Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 31 dicembre;

TENUTO CONTO

-che le tariffe TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'art.1 della legge 147/13, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

-che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007;

-che le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

-che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica dal Responsabile del servizio competente ed di Regolarità Contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.L. 267/2000

Tutto ciò premesso

Visto il D.lgs. n.267/2000

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente

ESPRIME

per quanto di sua competenza PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto “*Approvazione PEF TARI per gli anni 2022/2025 e determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022*”;

La seduta viene chiusa alle ore 9:30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Licciardi – Presidente *(Firmato digitalmente)*

Dott. Filippo Lipari – Componente *(Firmato digitalmente)*

Dott. Orazio Mario Di Bartolo – Componente *(Firmato digitalmente)*